



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario(relatore)

Adunanza del 14 luglio 2026

Comune di Luzzara (RE)

Relazione di fine mandato 2020/2025

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119, Cost.;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (di seguito "TUEL");

visto l'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare l'art. 4 che descrive la sequenza temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione 2 – connessi all'obbligo per Comuni e Province di rendere la relazione di fine mandato;

visto il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli

schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (All. A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C);

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, inter alia, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;

vista la Del. n.15/2016/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la propria Del. n. 16/2024/INPR del 20 marzo 2024, con la quale sono state approvate le *"Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato (art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011)"*;

vista le Dell. n. 15/2023/QMIG e n. 17/2025/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

vista la propria Del. n. 159/2025/INPR del 19 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

visto il D.M. del 25 febbraio 2026 con cui il Ministro dell'Interno ha fissato il turno annuale di svolgimento delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026;

vista la relazione di fine mandato 2020/2025, trasmessa dal Sindaco del Comune di Luzzara (RE), tramite l'applicativo Con.Te, ed acquisita al protocollo della Sezione n. 769 del 13 febbraio 2026;

vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di Consiglio;

udito nella Camera di Consiglio il relatore;

Ritenuto in fatto

Il Comune di Luzzara (RE), con popolazione di 8.581 abitanti (al 31 dicembre 2025) rientra tra comuni chiamati alle elezioni amministrative indette, con D.M. dell'Interno del 25 febbraio 2026, nei giorni 24-25 maggio 2026.

Le precedenti elezioni amministrative si erano svolte il 20 e 21 settembre 2020 nell'ambito del turno annuale fissato dal D.L. n. 26 del 20 aprile 2020 che, con l'art. 1, c. 1 *lett. b)*, ha disposto il rinvio delle

consultazioni elettorali rispetto al periodo ordinario, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Ente ha inviato a questa Sezione di controllo la relazione di fine mandato 2020/2025 corredata della certificazione dell'Organo di revisione economico finanziario tramite l'applicativo Con.Te.

Sulla base di verifiche effettuate d'ufficio, sul portale istituzionale del Comune si è rinvenuta, altresì, la pubblicazione della relazione e della relativa certificazione che risulta effettuata in data 13/02/2026.

Considerato in diritto

1. L'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che Province e Comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato recante la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- sistema ed esiti dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del c. 1 dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

2. La ratio della disposizione si rinviene nell'intento di offrire al cittadino-elettore, chiamato ad esprimere il voto per il rinnovo degli organi amministrativi, uno strumento di conoscenza e informazione sulla gestione finanziaria adottata dagli organi che hanno guidato l'amministrazione nel periodo del mandato elettorale in scadenza.

Per agevolare gli enti nell'assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con D.M. del 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di

relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (All. A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (All. B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (All. C).

3. La normativa descrive la sequenza procedimentale e temporale dei singoli obblighi – redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione - attraverso cui deve essere portato a compimento l'adempimento prescritto.

Le tempistiche da rispettare differiscono leggermente, a seconda che ci si trovi: 1) nell'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, ovvero 2) in quella di scioglimento anticipato.

3.1. Con riferimento al primo caso, l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale, deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione.

3.2. Diversamente, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la stessa norma stabilisce che la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

3.3. In ambo i casi, nei tre giorni successivi alla data di certificazione - effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale - la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, e, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. In caso di scadenza ordinaria del mandato – ossia, all'infuori dei casi di scioglimento anticipato - la relazione deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Ai fini della corretta individuazione del termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato, occorre tener conto dei criteri interpretativi elaborati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti in sede nomofilattica, in particolare:

- in caso di elezioni anteriori alla scadenza naturale del mandato, la relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco entro sessanta giorni calcolati a ritroso dalla data delle nuove elezioni (Corte conti, Sez. Autonomie, Dell. n.

15/2023, 15/2016).

- qualora le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato (Corte conti, Sez. Autonomie, Del. n. 17/2025).

Il principio di diritto sotteso alle recenti pronunce sopra richiamate, come espressamente chiarito dalla stessa Sezione delle Autonomie *"valorizza pienamente l'essenza della relazione di fine mandato: far conoscere agli elettori l'attività compiuta dal Sindaco/Presidente della Provincia, cosicché possa essere esercitata la scelta elettorale in modo informato e consapevole, con un preavviso congruo (sessanta giorni) ma comunque tale da porre la stesura della relazione in prossimità della scelta elettorale"*.

Alla luce di tale principio, tra le due possibili soluzioni di computo del dies a quo dal quale calcolare il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato (ossia: 1) a ritroso rispetto alla data di naturale scadenza del mandato; 2) a ritroso dalla data delle prossime elezioni amministrative), la Sezione delle Autonomie afferma, quindi, che la più idonea appare quella che colloca il termine per la sottoscrizione della relazione non oltre sessanta giorni prima della data delle elezioni.

Diversamente, considerare come dies a quo la scadenza del quinquennio del mandato, potrebbe comportare, a seconda dei casi concreti, la compressione più o meno ampia del periodo di riflessione sull'operato dell'amministrazione uscente. Si prospetterebbe, infatti, come possibile rischio, nel caso di elezioni anticipate rispetto alla scadenza del mandato del sindaco, che la relazione venga pubblicata a ridosso della consultazione elettorale o addirittura successivamente al suo svolgimento mentre, nel caso opposto di elezioni posticipate, che la stessa sia redatta e pubblicata con un anticipo tale da non assicurare un adeguato collegamento temporale con la consultazione. Ne deriverebbe, in entrambi i casi, una compromissione della funzione informativa della relazione e della finalità di garantire all'elettorato un esercizio consapevole del diritto di voto.

4.1. Dalla data di sottoscrizione inizia a decorrere il termine di quindici giorni per la certificazione della relazione alla quale, entro sette giorni, deve seguire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e, entro tre giorni, la trasmissione alla Sezione regionale.

5. L'art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che *«In caso di*

mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».

5.1. La sanzione è contemplata, pertanto, solo in due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» (deve intendersi: da parte del Sindaco) e/o la mancata predisposizione (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato.

5.2. Sul punto, questa Sezione regionale di controllo intende dare continuità all'indirizzo già espresso nei precedenti cicli di controllo (v. tra le molte Dell. 92/2024/VSG, n. 83/2022/VSG; n. 185/2021/VSG;), per il quale il principio di tipicità delle sanzioni - sancito dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. "punitivo" - impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti abbia compromesso la tempestività dell'obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto il bene tutelato dalla normativa va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull'operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto (e non risulta lesa ove la relazione risulti pubblicata entro i termini: Sez. Reg. Contr. Molise Del. n. 82/2021/VSG; Sez. Reg. Contr. Sardegna Del. n. 119/2022/VSG).

6. Per quanto riguarda il Comune di Luzzara il Collegio rileva come, alla luce della data delle elezioni indette dal Ministro dell'Interno, posteriore alla scadenza naturale del mandato, il termine per la redazione e sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco deve essere individuato (conteggiando a ritroso sessanta giorni antecedenti dalla data delle nuove elezioni in conformità al principio di diritto enunciato nella Del. n. 17/SEZAUT/2025/QMIG) nel 25 marzo 2026 e da tale data decorrono i termini per i successivi adempimenti, dei quali l'ultimo è la pubblicazione sul portale dell'Ente da effettuarsi entro il 16 aprile 2026.

Tenuto conto delle scadenze temporali sopra individuate, la relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Luzzara oggetto del presente

controllo, redatta secondo lo schema tipo approvato con il Decreto interministeriale del 26 aprile 2013 e certificata dall'Organo di revisione, risulta pubblicata nel rispetto dei termini sul sito istituzionale dell'Ente.

La relazione si presenta formalmente completa di tutti gli elementi prescritti dalla normativa vigente.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna

ACCERTA

- il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 di redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione a questa Sezione e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato del Sindaco relativa al periodo 2020/2025 da parte del Comune di Luzzara.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile del servizio finanziario ed all'Organo di revisione dei conti del Comune di Luzzara (RE);

- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33 del 2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- che l'originale della delibera resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2026.

Il Relatore

Massimiliano Maitino
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 17 luglio 2026

Il Funzionario preposto

Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)